
REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale per Specialiste/Specialisti della sicurezza in istituti sociali e di cura

del **16. DEZ. 2010**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente Regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame professionale ha lo scopo di esaminare le conoscenze e le abilità necessarie per la gestione responsabile del settore sicurezza, spesso nella funzione della/dello Specialista della sicurezza di un ospedale, di una clinica o di un istituto di cure per lungodegenti:

ciò comporta in particolare quanto segue:

- la capacità di riconoscere i requisiti di sicurezza legali ed operativi di ospedali e istituti di cura e di richiedere alla direzione aziendale interessata le misure adeguate per l'adempimento/il rispetto di tali requisiti e/o gestire ed eseguire autonomamente e responsabilmente tali compiti/competenze.
- Questi requisiti di sicurezza riguardano innanzitutto i settori:
 - protezione antincendio
 - protezione ambientale
 - protezione del lavoro e della salute
 - protezione dell'immobile
 - organizzazione in presenza di situazioni particolari e straordinarie
 - gestione e comunicazione
 - istruzione e formazione

- Per tutti questi settori, gli specialisti della sicurezza negli ospedali, negli istituti di cura e negli istituti sociali conoscono:
 - le disposizioni legali attuali per i settori rilevanti (es.: leggi federali e cantonali, ordinanze, prescrizioni settoriali, norme) della sicurezza tecnica
 - l'ambito di responsabilità degli specialisti della sicurezza
 - le azioni e le risorse gestionali adeguate

Le competenze dettagliate sono formulate nelle direttive.

In genere non rientrano nell'ambito di responsabilità delle specialiste/degli specialisti della sicurezza negli istituti sociali e di cura le prescrizioni di sicurezza tecniche specifiche dei settori medico-assistenziali e di gestione aziendali (es.: sicurezza per anestesia, tutela dai rischi delcredere).

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

H+	Gli Ospedali Svizzeri, Berna
CURAVIVA	Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri, Berna
ARATH	Association romande des agents techniques hospitaliers (associazione romanda degli agenti tecnici ospedalieri)
IHS	Ingenieur Hospital Schweiz / Ingénieur Hôpital Suisse, Ingegneri ospedalieri svizzeri, Dübendorf
FMpro	Associazione svizzera di facility management et di maintenance
VKF/AICAA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, Berna

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame. Essa è composta da 9 membri ed è nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12. 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predisporre la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;

- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide in merito al conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della propria attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve indicare almeno:

- le date degli esami
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione
- le modalità di svolgimento dell'esame

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato federale di capacità dei settori commercio, industria o costruzioni o di un attestato equivalente;
- b) può attestare almeno tre anni di esperienza pratica, di cui due anni con compiti inerenti alla sicurezza in istituti sociali e di cura, o può attestare di occuparsi da almeno 4 anni principalmente dei compiti di sicurezza in altri settori.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la consegna puntuale e completa dell'istruzione e del lavoro di progetto "Concetto di protezione antincendio".

- 3.32 L'UFFT decide sull'equipollenza degli attestati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla candidata o al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto al rimborso della tassa.
- 3.44 La tassa d'esame per candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, tenendo conto dell'entità dell'esame.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se dopo la pubblicazione almeno 25 candidati adempiono alle condizioni di ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno trenta giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 20 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro otto settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato tale termine, il ritiro è possibile unicamente presentando una giustificazione con motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità
 - b) malattia e infortunio
 - c) lutto nella cerchia ristretta
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto
- 4.23 Il ritiro deve essere immediatamente notificato per scritto alla commissione d'esame e giustificato.

4.3 Non ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno consapevolmente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere disposta dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la propria decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, partner commerciali e se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato. Almeno uno dei periti non deve essere docente dei corsi di preparazione all'esame o di ripetizione.

4.5 Conclusione e riunione per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, i partner commerciali, i docenti e i superiori, collaboratori o colleghi attuali o passati del candidato devono essere ricusati al momento della decisione relativa al conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata in minuti	Ponderazione
1 Protezione antincendio	scritto	60	1
2 Protezione ambientale	scritto	60	1
3 Protezione del lavoro e della salute	scritto	60	1
4 Protezione dell'immobile	scritto	60	1
5 Organizzazione in presenza di situazioni particolari e straordinarie	scritto	60	1
6 Gestione e comunicazione	scritto	60	} 1
	orale	30	
7 Istruzione e formazione	scritto	precedentem. redatto	} 1
Presentazione e colloquio professionale	orale	30	
8 Lavoro di progetto Concetto di protezione antincendio	scritto	precedentem. redatto	} 2
Presentazione	orale	20	
Colloquio professionale	orale	20	
	Totale	460	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce tale suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e/o delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato, se:

- a) la nota complessiva non è inferiore al 4;
- b) nelle parti d'esame 1, 3 e 8 la nota conseguita non è inferiore a 4,0;
- c) non più di due parti d'esame presentano una nota inferiore al 4,0;
- d) nessuna parte d'esame presenta una nota inferiore a 3,0.

6.42 L'esame non è superato, se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 Il secondo esame si limita alle parti d'esame nelle quali, al primo esame, è stata conseguita una nota inferiore a 5.0; il terzo esame verte invece su tutte le parti del secondo esame.

6.53 Per la ripetizione si applicano le medesime condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista della sicurezza in istituti sociali e di cura con attestato professionale federale**
 - **Sicherheitsspezialistin/Sicherheitsspezialist in Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste de la sécurité dans les institutions de santé et du social avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: **Security Specialist in Health and Social Services Institutions with Federal Diploma of Professional Education and Training** (Federal PET Diploma)

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.
- 7.14 I titolari dei titoli precedenti "Incaricata/o della sicurezza in ospedali e case di cura con attestato professionale federale" sono autorizzati a portare il titolo conformemente al punto 7.12. Tuttavia non verrà rilasciato un nuovo attestato professionale.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative alla non ammissione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la decisione di quest'ultimo può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 La commissione d'esame, d'accordo con l'organo responsabile, fissa le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. Fondamentalmente è auspicata la copertura delle spese.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su tale base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 26 novembre 2001 concernente l'esame professionale per Incaricate/i della sicurezza negli ospedali e negli istituti di cura è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie


I ripetenti in base al regolamento precedente del 26 novembre 2001 hanno la possibilità fino al 2013 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore del 01.01.2011.


10 EMISSIONE

H+ Gli Ospedali Svizzeri, Berna



Dr. Bernhard Wegmüller, direttore

CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri, Berna



Dr. Hansueli Mösle, direttore

ARATH Association romande des agents techniques hospitaliers




Jacques Burdet, presidente

IHS Ingenieur Hospital Schweiz



Aebischer Hans-Peter, presidente

fmpro Associazione svizzera di facility management et di maintenance



Thomas Wiedmer, responsabile settore formazione

VKF / AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, Berna



Peter W. Schneider, direttore, Roger Schmid, responsabile formazione

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold